L'Agenzia delle entrate cambia totalmente orientamento rispetto alla bozza di circolare

Transfer pricing, tempi blindati

I documenti in 90 giorni anche con dichiarazione integrata

DI FRANCESCO SPURIO
E ROSA BIANCOLLI

La documentazione sui prezzi di trasferimento può essere completata entro i 90 giorni, ma non oltre, anche se la dichiarazione fiscale è modificata o integrata con la relativa opzione successivamente a tale termine. Con la pubblicazione, lo scorso venerdì 26 novembre, della versione definitiva della circolare 15 (si veda *ItaliaOggi* del 27 novembre 2021), l'Agenzia delle entrate cambia completamente orientamento rispetto alla bozza rilasciata per la consultazione e riduce sensibilmente il periodo di tempo per finalizzare, successivamente alla scadenza ordinaria del 30 novembre, la documentazione relativa alle operazioni infragruppo e rendere effettiva la non applicabilità delle sanzioni, in caso di contestazione da parte degli uffici (c.d. penalty protection). Infatti, era già stata chiarita la possibilità di impiegare l'istituto della c.d. remissione in bonis in campo transfer pricing, effettuando la relativa comunicazione «entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione». In quest'ultima ipotesi, la bozza chiariva che il Masterfile e la Documentazione Nazionale dovevano essere firmati digitalmente e dotati di marca temporale «entro la data di presentazione della prima dichiarazione utile sopra richiamata».

La scelta del fisco in controtendenza con la finalità dell'istituto

In linea generale, i contribuenti sono stati informati, fin dalla stesura della bozza di circolare, che l'amministrazione finanziaria riteneva legittima la tardiva comunicazione del possesso della documentazione TP, purché fossero rispettate le condizioni previste dall'art 2, comma 1, del dl 16/2021, che ha istituito la remissione in bonis. Secondo il citato istituto, la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione, o ad altro adempimento formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, purché non siano iniziate attività di accertamento formalmente comunicate e laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione, ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione, stabilita dall'art 11, comma 1, dlgs 471/97. Chiarita l'applicabilità della remissione in bonis, la pubblicazione della circolare ha inciso sulle tempistiche inizialmente individuate per la finalizzazione della documentazione, affermando che, in ogni caso, la predisposizione di detta documentazione, compresa l'apposizione della firma elettronica con marca temporale, «va completata al più tardi entro il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale». Pertanto, tra l'impiego della remissione in bonis e la finalizzazione della documentazione TP c'è un rilevante sfasamento temporale, che all'atto pratico comprime moltissimo la possibilità del contribuente di recuperare la vigenza della penalty protection. La scelta fatta dall'Agenzia delle entrate appare in controtendenza con la finalità dell'istituto di permettere la sanatoria di condotte non nocive per l'azione accertativa e non comportanti alcun danno erariale, come indicata nella Relazione Tecnica al dl 16/2021.

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

DAL CNDCEC LO SCHEMA DI PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL BILANCIO 2022-2024

Enti locali, Dup e preventivo da sincronizzare con il Pnrr

Enti locali, Dup (Documento unico di programmazione) e preventivo da sincronizzare con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). E' uno degli spunti più interessanti fra i tanti che emergono dallo "Schema di parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024" diffuso nel pomeriggio di ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec). Il documento è aggiornato con le norme emanate fino alla data di pubblicazione e verrà ulteriormente rivisto alla luce delle novità della legge di bilancio 2022. Scaricabile dal sito del Consiglio nazionale dei commercialisti, non è vincolante, ma si pone come valido supporto pratico all'attività di vigilanza dei professionisti fornendo, pur nell'incertezza dell'attuale quadro normativo in continua evoluzione a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica, tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un'azione di controllo del revisore a presidio degli equilibri e dell'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese.

Lo schema di parere (composto da un testo word con una traccia del parere dell'organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro oltre che da tabelle e check list) è predisposto nel rispetto della parte II del Testo unico degli enti locali (Tuel), nonché del decreto legislativo n. 118/2011 e principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali emanati dal Cndcec. La maggiore novità per i prossimi anni è certamente il piano nazionale di ripresa e resilienza, con la sua dote da 191,5 miliardi (68,9 a fondo perduto, 122,6 di prestiti). Di questi, circa 70 miliardi (fra il 35 e il 37% del programma complessivo) dovranno essere gestiti da regioni ed enti locali. Si tratta di una mole di risorse imponente, la cui ottimizzazione richiede uno sforzo corale da parte dell'intero settore pubblico, a partire dal livello centrale fino alle estreme periferie. Tuttavia, i contorni degli interventi ed il relativo impatto organizzativo sono ancora estremamente incerti, perlomeno per chi opera sui territori. Come evidenzia il Cndcec, ai fini dell'applicazione del Pnrr, per gli enti locali il Dup e la nota di aggiornamento rappresentano strumenti che consentono di integrare l'obiettivo cardine della competitività con la rispettiva programmazione adeguando così il sistema di programmazione e controllo e gli obiettivi 2022-2024, all'attuazione del Piano e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Da qui, la raccomandazione all'organo di revisione di dare evidenza nel caso in cui nella sezione strategica del Dip sia stata riportata la valutazione politica degli interventi necessari e l'atto di indirizzo alla progettazione inserendo una parte dedicata agli interventi che si vorrebbero attuare in accordo con il Pnrr. Sarà inoltre importante il tracciamento delle entrate e delle spese al fine di agevolare l'attività di monitoraggio. Fra gli altri punti di interesse del documento (composto da un testo word con una traccia del parere dell'organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro oltre che da tabelle e check list) le nuove modalità di rappresentazione contabile del fondo anticipazioni di liquidità. Ai sensi dell'art. 52, comma 1- ter del decreto legge 73/21, gli enti locali che hanno contratto il Fondo anticipazione liquidità-Fal (2013 e 2020) iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo IV della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, la quota accantonata. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio 2022 come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

Matteo Barbero

© Riproduzione riservata